



C/2026/1057

2.3.2026

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 dicembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail francophone de Bruxelles – Belgio) – CJ / Service fédéral des Pensions (SFP)

(Causa C-776/24 ⁽¹⁾, Bopuis ⁽²⁾)

(Rinvio pregiudiziale – Funzionari – Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Allegato VIII – Pensioni – Diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio presso l'Unione europea – Trasferimento al regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea – Domanda di trasferimento del lavoratore – Irrevocabilità di tale trasferimento – Arricchimento senza causa)

(C/2026/1057)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CJ

Convenuto: Service fédéral des Pensions (SFP)

Dispositivo

L'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, quale modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 del Consiglio, del 2 marzo 1992, e il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale è irrevocabile la decisione del funzionario dell'Unione europea di trasferire al regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea i propri diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale anteriormente alla sua entrata in servizio presso l'Unione, qualora tale normativa preveda non già il trasferimento effettivo di tali diritti a pensione alla data di tale decisione, bensì detto trasferimento per surrogazione delle istituzioni dell'Unione in tali diritti maturati a partire dalla data in cui il funzionario può aver diritto alla pensione, purché i diritti a pensione trasferiti siano effettivamente presi in considerazione nel calcolo dell'importo della pensione concessa.

⁽¹⁾ GU C, C/2025/1213.

⁽²⁾ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.